

N. R.G. 2020/2462 + 2643



TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

Sezione civile

Il Giudice dott. Annalisa Boido,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 25.11.2020 OMISSIS , socio per pari quota con il fratello OMISSIS della " OMISSIS Società Semplice", di cui entrambi sono amministratori con poteri disgiuntivi, ha agito in via cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti del fratello al fine di ottenerne la revoca dalle funzioni di amministratore ai sensi dell'art. 2259 co. 3 c.c., rappresentando la situazione di grave difficoltà in cui la società attualmente versa a causa della conflittualità venutasi a creare fra i soci e amministratori della stessa, situazione che OMISSIS ha addebitato in particolare a comportamenti inadempienti, ostruzionistici e distrattivi posti in essere dal fratello.

In pari data OMISSIS ha depositato analogo ricorso nei confronti del fratello OMISSIS.

I due procedimenti, rubricati ai nn. 2642/2020 e 2643/2020, sono stati successivamente riuniti dinanzi a questo giudice in ragione delle evidenti connessioni oggettive esistenti fra le due domande.

Fallito il tentativo di giungere a una bonaria definizione della controversia, all'udienza del 25.2.2021 sono stati sentiti i difensori, che hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle rispettive domande.

1.

Preliminarmente va ritenuta la competenza di questo Tribunale, trattandosi di domanda relativa alla revoca cautelare di amministratore di società semplice, con esclusione pertanto dell'applicazione del disposto dell'art. 3, co. 2 del d. lgs. n. 168/2003.



2.

Va altresì condivisa la prospettazione di entrambi i ricorrenti, che, pur a fronte della previsione contenuta nell'art. 11 dello Statuto (*"qualunque controversia possa insorgere tra i soci o tra i soci e la società in relazione alle norme contenute nei presenti patti sociali ed alla loro interpretazione sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri amichevoli-compositori"*), hanno ritenuto non deferibile a collegio arbitrale la presente controversia.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, pur affermando in linea generale che le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, ha tuttavia escluso quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi (Cass., n. 3772/2005).

Secondo la Suprema Corte, in particolare, *"l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio"*, fra cui *"l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 cod. civ. in relazione all'art. 2315 e 2293 cod. civ. fondata sulla violazione da parte dell'amministratore medesimo delle disposizioni che prescrivono la precisione e la chiarezza dei bilanci nonché dell'obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, trattandosi di disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci e perciò non deferibili al giudizio degli arbitri (Cass. civ., sezione 1[^], n. 1739 del 18 febbraio 1988). E' stata altresì disconosciuta la compromettibilità in arbitri, relativamente alla controversia concernente l'esclusione del socio da cui derivi lo scioglimento della società (Cass. civ., sezione 1[^], n. 404 del 7 febbraio 1968) e quella concernente lo scioglimento della società anche di persone (Cass. civ., sezione 1[^], n. 12412 del 19 settembre 2000)"* (Cass., n. 18600/2011).

Nella specie, entrambi i soci amministratori prospettano a carico dell'altro comportamenti gravemente inadempienti, tali da compromettere la regolare prosecuzione dell'attività aziendale. Non si discute, dunque, della rispondenza a canoni di buona amministrazione di un singolo atto di gestione, questione astrattamente sindacabile anche in sede arbitrale, ma viene in considerazione - nella prospettazione di entrambe le parti - il rischio della irreversibile compromissione, a causa delle condotte che gli amministratori reciprocamente si addebitano, della possibilità di attuare lo stesso oggetto societario, con conseguente devoluzione alla competenza dell'autorità giudiziaria.

3.

Deve infine confermarsi l'ammissibilità della domanda cautelare proposta da entrambi i ricorrenti ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in relazione al disposto dell'art. 2259, co. 3 c.c.

Il socio di una società di persone che intenda agire affinché sia giudizialmente revocata per giusta causa, ai sensi di tale ultima norma, la facoltà di amministrare



conferita ad altro socio e che paventi che i tempi del giudizio di merito gli possano arrecare un pregiudizio imminente ed irreparabile, infatti, non può invocare la peculiare tutela predisposta dall'art. 2409 c.c., trattandosi di norma applicabile solo alle società di capitali. Poiché impossibilitato a ricorrere a forme tipiche di tutela cautelare, dunque, ben può chiedere, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. l'assunzione dei provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, tra cui, *in primis* la provvisoria sottrazione al socio amministratore del potere di amministrare la società (cfr. fra molte: T. Lamezia Terme, 04.03.2020; T. Agrigento, 2.4.2015; T. Biella 8.1.2001; T. Cassino 28.10.2000; T.. Roma, 22.5.1997; T. Napoli 14.3.1996; T. Prato, 26.4.1995,; T. Napoli, 17.6.1992).

4.

Entrando nel merito delle domande proposte dalle parti, si ritiene che la domanda di OMISSIS non possa trovare accoglimento, mentre deve essere accolta, nei termini che seguono, la domanda proposta da OMISSIS .

4.1.

A norma dell'art. 2259, co. 3 c.c. su menzionato ciascun socio può chiedere la revoca giudiziale per giusta causa dell'amministratore di società di persone. La giusta causa si sostanzia in inadempimenti da parte dell'amministratore di gravità tale da giustificare il provvedimento di revoca e deve pertanto essere intesa come la realizzazione di condotte o di omissioni che rendano impossibile la normale prosecuzione del rapporto di amministrazione e che siano tali da integrare una violazione degli obblighi di buona amministrazione (T. Palermo, ord., 31.3.2003).

La giusta causa rilevante ai sensi dell'art. 2259 per la revoca di un amministratore di società di persone comprende, in particolare, sia i comportamenti dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa dell'impresa collettiva ed il suo funzionamento; sia le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi (T. Vallo Lucania 14.10.1996; T. Verona 9.6.1994; T. Milano 22.3.1990; T. Bari 13.7.1976; P. Monza 15.6.1983).

Ove, poi, la misura sia richiesta in via cautelare d'urgenza, la pronuncia del relativo provvedimento è subordinata, secondo le previsioni dell'art. 700 c.p.c., alla sussistenza dei requisiti non solo del *fumus boni iuris* – dunque della ragionevole probabilità che, all'esito del giudizio di merito, il giudice giunga a ritenere esistenti i presupposti per la revoca giudiziale dell'amministratore – ma anche del *periculum in mora*, quale pregiudizio imminente di un danno grave e irreparabile che la società subirebbe nelle more dell'instaurazione del giudizio di merito.

4.2.

Nella specie, le parti sono gli unici soci, per pari quota, della " OMISSIS Società Semplice", costituita in data 12 giugno 2002 contestualmente alla donazione



effettuata da OMISSIS , padre dei soci, dell'azienda agricola di sua proprietà denominata " OMISSIS ". Oggetto della società sono l'allevamento di vacche da produzione di latte e le attività di coltivazione dei foraggi destinati all'alimentazione del bestiame.

L'amministrazione è stata conferita disgiuntamente ai soci, con attribuzione della rappresentanza legale a OMISSIS .

Entrambi i ricorrenti agiscono per ottenere in via cautelare la sospensione della controparte dall'amministrazione della società e resistono al ricorso avversario.

Appare evidente dal tenore dei rispettivi ricorsi l'esistenza, allo stato, di una profonda conflittualità innescatasi fra i fratelli e soci, di cui ciascuno dei due addebita l'insorgenza all'altro.

Risulta incontestato fra le parti che la gestione operativa della società semplice è stata di fatto condotta dal fratello OMISSIS, che ha prestato nella stessa la propria opera, mentre OMISSIS , in particolar modo dopo gli investimenti familiari effettuati nell'acquisto di un immobile da ristrutturare a OMISSIS e nell'apertura nello stesso di un locale commerciale, si è dedicato alla gestione di tale locale.

Secondo quanto riferito dalle parti, e secondo quello che traspare dal tenore delle comunicazioni intercorse fra i legali nel periodo immediatamente antecedente al deposito dei ricorsi - comunicazioni che saranno oltre meglio esaminate - i dissidi fra i fratelli sono insorti nel momento in cui, dopo la morte del padre, avvenuta nel maggio 2020, i due fratelli hanno tentato di dividere fra loro il patrimonio societario facente capo al gruppo familiare, ciò a causa delle differenti condizioni delle società (la società semplice produttiva sino al 2019 di notevoli utili, come dimostrato dal bilancio in atti; le altre due società, secondo quanto riferito da OMISSIS, fortemente indebitate in relazione ai recenti investimenti effettuati).

Entrambi i soci hanno scelto di agire, in via d'urgenza, con lo strumento della provvisoria sospensione del socio concorrente dalla facoltà di amministratore, strumento che - sebbene, in caso di accoglimento, potrebbe concretamente condurre al risultato sperato di lasciare in carica un unico amministratore, resolvendo la conflittualità immediata derivante dall'amministrazione condivisa - non è tuttavia, per sua natura, giuridicamente volto a sanare dissidi che i soci non riescano autonomamente a comporre: a fondamento dell'eventuale accoglimento, cioè, non potrebbe porsi il fatto in sé che l'amministrazione della società sia diventata gravemente difficoltosa, o risulti addirittura paralizzata, dalla circostanza che non si riesca di fatto a raggiungere uniformità di avviso da parte degli amministratori, dal momento che l'accoglimento della domanda cautelare presuppone sia il grave inadempimento dell'amministratore, sia la sussistenza di un pericolo immediato di pregiudizio degli interessi societari, tale da giustificare l'anticipazione rispetto alla competente sede di merito. Ciò anche in considerazione del fatto che l'insanabilità del dissidio in sé non fornirebbe elementi per valutare la revoca dell'uno piuttosto che dell'altro amministratore (o, al limite, dovrebbe orientare per la revoca di entrambi, così che la società rimarrebbe priva di amministratore, con esito opposto rispetto a



quello cui il rimedio è finalizzato, ossia garantire che la società possa essere correttamente amministrata in vista della sua prosecuzione nell'interesse di tutti i soci).

4.3.

Ciò posto, è necessario osservare, quanto alla domanda cautelare proposta da OMISSIS, che:

- le difficoltà incontrate dai due fratelli nella divisione del patrimonio societario di famiglia non hanno rilevanza in questa sede, così che non è necessario entrare nel merito della legittimità o meno delle rispettive pretese;
- la parte non ha ritenuto di indicare persone informate dei fatti a sostegno delle proprie allegazioni, affidando dunque la prova della propria narrazione unicamente ai riscontri documentali, che tuttavia appaiono su molteplici profili lacunosi o comunque non utili;
- in particolare sono rimaste generiche e non supportate da elementi probatori le interferenze indebite nella gestione della società addebitate da OMISSIS alla compagna del fratello OMISSIS, né tantomeno appaiono riscontrati gli episodi di intimidazione e di aggressione personale di cui OMISSIS accusa il fratello e la compagna;
- ugualmente non appaiono valorizzabili una serie di episodi riferiti dal ricorrente, o perché indimostrati o perché non significativi ai fini dei provvedimenti da assumere, in particolare:

a) OMISSIS avrebbe venduto – episodio mai verificatosi prima nella vita dell'azienda – alla società OMISSIS S.r.l., fornitore e creditore della società, l'equivalente di 10 ettari di mais "in piedi" coltivato sui fondi della società semplice: OMISSIS ha ammesso la vendita, ma ha sostenuto di averlo fatto al fine di ridurre l'indebitamento con detto fornitore; ebbene, non sono stati allegati puntuali elementi per ritenere che detto atto debba ascrivere a cattiva gestione - dal momento che la società si sarebbe privata della materia prima indispensabile per la copertura del fabbisogno alimentare delle bestie per un lungo periodo - come sostiene OMISSIS, anziché costituire, al contrario, atto utile, se non necessitato, al fine di garantire la continuità della fornitura da parte della OMISSIS in presenza di una rilevante e risalente morosità della società semplice nei confronti del fornitore (aspetto su cui si ritornerà in seguito);

b) nei primi giorni del mese di novembre 2020 OMISSIS, quale legale rappresentante, sarebbe stato contattato dalla sede di Roma dell'ISMEA per la sottoscrizione di una cambiale agraria da rilasciare a fronte di una richiesta di finanziamento Covid di Euro 30.000 formulata dalla società agricola; in tale frangente, OMISSIS sarebbe stato informato dai responsabili di Confagricoltura di Novara che il fratello OMISSIS aveva richiesto di poter accreditare la somma finanziata su un imprecisato conto corrente bancario, diverso da quello intestato alla società semplice: a sostegno della circostanza, tuttavia, OMISSIS ha prodotto unicamente una mail dalla quale risulta che OMISSIS avrebbe dato indicazione dell'accredito del finanziamento su un conto diverso da quello "pendente presso Ubi Banca Trecate", senza ulteriori indicazioni;



OMISSIS ha però allegato – non smentito – che la società semplice utilizza ulteriore conto corrente, acceso presso BPM SPA (Filiale di Novara, agenzia n. 5, conto numero OMISSIS); non sussistono pertanto elementi univoci per ritenere che OMISSIS intendesse distrarre il finanziamento; sarebbe poi da chiedersi come egli avrebbe potuto concretamente farlo, posto che – come dimostra lo scambio di corrispondenza prodotto dallo stesso OMISSIS – la pratica avrebbe potuto essere perfezionata unicamente da quest'ultimo, quale legale rappresentante della società;

c) utilizzando illecitamente le credenziali telematiche di accesso al Centro Servizi Nazionale per l'Anagrafe Zootecnica, credenziali riservate a OMISSIS quale legale rappresentante, OMISSIS ha venduto in data 11.11.2020 ventidue capi di bestiame (11 adulti e 10 vitelli) agli acquirenti Soc. Agr. OMISSIS e a OMISSIS Spa, iniziativa che, qualora ripetuta, rischierebbe, secondo OMISSIS, di pregiudicare la continuità e il valore dell'azienda, tanto che nel mese di settembre 2020 egli aveva già manifestato la propria opposizione a compiere atti dispositivi del bestiame che riducessero le potenzialità produttive aziendali: ebbene, OMISSIS non ha fornito elementi – a fronte della gestione operativa dell'azienda agricola pacificamente affidata al fratello OMISSIS – che costui abbia utilizzato le credenziali intestate a OMISSIS in modo illecito e non sulla base di autorizzazione precedentemente conferita per l'opportuno funzionamento della società; per altro verso, non sono stati forniti elementi per stabilire se la vendita abbia in effetti pregiudicato le potenzialità produttive aziendali o se, come sostenuto da OMISSIS, sia stato venduto – come sempre avvenuto all'interno dell'azienda agricola – il bestiame non utile per la produzione di latte;

d) che OMISSIS abbia compromesso profondamente i rapporti con la madre OMISSIS, erede universale del padre OMISSIS e proprietaria di svariati ettari di terreno condotti in comodato dalla società semplice, godimento che verrà a cessare nel 2022 senza che il genitore sia più disposto a nuove concessioni a titolo gratuito, è circostanza non dimostrata, che coinvolge rapporti personali difficilmente valutabili in questa sede e che, peraltro, tiene per certe conseguenze che verranno a prodursi, eventualmente, solo alla fine del 2022, in situazione potenzialmente di tutto differente da quella odierna;

e) OMISSIS non avrebbe avviato entro il 15 novembre 2020, termine previsto per accedere ai contributi europei in favore del settore agricolo, le semine del piano colturale predisposto con gli esperti di Confagricoltura, manifestando l'intenzione di variarlo secondo modalità che OMISSIS ritiene contrarie all'utilità aziendale: tuttavia, dal documento prodotto a sostegno della circostanza appena riferita emerge, piuttosto, che tale OMISSIS, dell'Area tecnica di Confagricoltura, prospettò due diverse soluzioni di piano colturale – evidentemente entrambe ugualmente valide, in linea di principio – chiedendo ai soci di sceglierne una, in condivisione, per la presentazione del piano PAC e che OMISSIS motivò la propria preferenza per l'una e OMISSIS motivò la propria preferenza per l'altra; se, dunque, il piano non è stato infine presentato, ciò si deve al dissenso che nessuno dei due è stato in grado di comporre nell'interesse dell'azienda;



f) quanto all'asserito avvenuto "svuotamento dell'ufficio", che OMISSIS addebita a OMISSIS, sul punto non è stato indicato alcun sommario informatore; è peraltro significativo che OMISSIS neppure abbia precisamente indicato quali documenti sarebbero stati spostati (se tutti o solo una parte, e in tal caso quali): ciò sebbene OMISSIS, quale amministratore (oltre che socio) della società, residente peraltro egli stesso a OMISSIS, dove la società ha sede, debba aver avuto accesso costante ai libri contabili e alla documentazione di riferimento;

g) infine, è rimasto indimostrato l'episodio del 12.1.2021, che OMISSIS ha denunciato con la memoria depositata il 20.1.2021; in particolare, alcuni autotreni della società OMISSIS S.r.l. si sarebbero recati presso l'azienda agricola al fine di prelevare l'intero bestiame, per iniziativa unilaterale di OMISSIS, impedita unicamente dall'opposizione di OMISSIS e dall'intervento dei Carabinieri delle Stazioni di Novara e Trecate. OMISSIS non ha prodotto la relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti, né ha indicato come informatori gli operanti, o quantomeno la madre OMISSIS e la zia OMISSIS, le cui dichiarazioni scritte si ritengono inutilizzabili anche in questa sede cautelare, in assenza dell'audizione delle dichiaranti nel contraddittorio delle parti. Ciò anche a voler sorvolare sulla inverosimiglianza di molti dei particolari riferiti (l'ingresso di un camion nell'azienda agricola a luci spente, con lo scopo - alle ore 19.30 della sera, quando verosimilmente tutti i residenti si sarebbero resi conto dell'"incursione" - di portar via centinaia di bovini; l'arrivo dei Carabinieri, che avrebbero chiesto ai presenti "di chiudersi in casa", per poi intervenire addirittura muniti di giubbotti antiproiettile; l'omesso cenno a dove fosse in quel momento OMISSIS - che risiede anch'egli a OMISSIS - e a quali risposte egli abbia eventualmente fornito ai Carabinieri).

4.4.

Diverse considerazioni, invece, devono essere svolte quanto ai prelievi dalle casse sociali effettuati da OMISSIS direttamente in proprio favore, nonché rispetto al mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti e delle fatture emesse dai fornitori, trattandosi di condotte dimostrate e suscettibili in linea di principio di integrare un grave inadempimento da parte dell'amministratore.

Quanto al primo punto, OMISSIS ha addebitato al fratello di avere ingiustificatamente prelevato dal conto corrente Ubi Banca n. OMISSIS intestato alla società, nel periodo giugno-agosto 2020, la somma complessiva di € 24.400,00. Dall'estratto conto in atti risultano in effetti dimostrati prelievi in favore di OMISSIS - con la causale "stipendio" o "rimborso spese" - per una consistente somma (pari precisamente a € 18.500). Tuttavia OMISSIS ha trascurato di menzionare i cospicui prelievi da sé stesso parimenti effettuati dal medesimo conto, attestati dall'estratto in atti, e precisamente: € 5000 per stipendio in data 7.1.2020; € 5000 per stipendio in data 6.2.2020; € 5000 per stipendio in data 4.3.2020; € 15.000 in pari data per dividendo soci; € 5000 per stipendio in data 6.4.2020; € 5000 per stipendio in data 6.5.2020; nonché, nel periodo giugno-agosto particolarmente preso in considerazione nel ricorso, € 4.500 per stipendio in data 4.6.2020; € 2000 per stipendio in data 2.7.2020; € 1100 per spese in data 6.7.2020; € 2000 per stipendio



in data 4.8.2020. A tali prelievi – tutti in favore di OMISSIS - deve aggiungersi la metà di ulteriori € 5000 in data 19.3.2020, prelevati con la dicitura "a favore di OMISSIS e OMISSIS per dividere", nonché di € 500, prelevati in data 6.4.2020 con la dicitura "in favore di OMISSIS e OMISSIS per dividendo", dovendosi ritenere che si tratti di somme spartite fra i due soci amministratori. Infine, risulta degno di rilievo che in data 2.7.2020 dalle casse della società semplice sia uscito un bonifico di € 20.000 per "Apporto soci infruttiferi" in favore di OMISSIS srl, ossia della società costituita al fine di occuparsi della ristrutturazione e della gestione dell'immobile ove era stato aperto il pub gestito da OMISSIS .

Risulta, dunque, pretestuoso che OMISSIS addebiti al fratello sistematici prelievi in favore di sé stesso, quando tale prassi è stata seguita, quantomeno a partire dal gennaio del 2020, in modo paritario da entrambi i fratelli, che si sono accreditati cospicui "stipendi" e "rimborsi spese" e si sono anticipati altrettanto cospicui "dividendi" al di fuori, per quanto consta, dell'assunzione di delibere assembleari (pur tenuto conto che gli amministratori sono gli unici soci della società).

Richiamato che la disciplina dell'incarico dell'amministratore segue le regole dettate per il mandato, deve concludersi che, almeno sino ad agosto 2020, vi sia stata un'implicita reciproca autorizzazione a siffatti prelievi, avvenuti da parte di entrambi in misura sostanzialmente paritaria, se non addirittura congiunta (somme "da dividersi" fra i due).

Nel periodo giugno – agosto 2020 si rileva unicamente una differenza quantitativa negli accrediti, nel senso che, mentre nel periodo precedente a una uscita per "stipendio" in favore di OMISSIS corrispondeva pari uscita in favore di OMISSIS, a partire da giugno si registrano maggiori somme accreditate in favore di OMISSIS (sempre € 5000), a fronte di minori somme accreditate a OMISSIS (€ 2000). Peraltro, rimarcato che OMISSIS non ha lamentato minori accrediti in proprio favore ma, in tutt'altra prospettiva, ha prospettato l'indebita distrazione di denaro dalle casse sociali, deve notarsi che tale disparità nell'attribuzione di somme, manifestatasi solo a partire da giugno 2020, risulta coerente con quanto riferito dallo stesso OMISSIS, ossia che quest'ultimo aveva deciso di dedicarsi alla gestione del pub di OMISSIS ; come già rilevato, peraltro, nell'estate 2020 la OMISSIS ottenne un significativo finanziamento a carico della società agricola, il che potrebbe compensare i minori apporti ricevuti in tale periodo da OMISSIS in via diretta.

Deve ancora rilevarsi che lo stesso OMISSIS ha ammesso di avere prelevato in data 7.8.2020 la somma di € 13.500, giustificando il prelievo con la volontà di mettere al riparo le finanze sociali dallo svuotamento del conto asseritamente in via di realizzazione da parte dell'altro amministratore: tuttavia, come si è rilevato, entrambi gli amministratori erano soliti procedere a tali prelievi e l'unica operazione recente e significativa, non effettuata contestualmente in favore di entrambi, è il bonifico alla OMISSIS del 2.7.2020, di cui sicuramente non si è avvantaggiato OMISSIS .



E' stato, dunque, semmai OMISSIS per primo a porre in essere un prelievo – sulla base delle sue stesse allegazioni – all'insaputa di OMISSIS e al di fuori degli accordi da ritenersi tacitamente conclusi fra i soci.

E' poi documentato che OMISSIS il successivo 2.9.2020, dopo una serie di spese di carattere chiaramente aziendale (acconto stipendi e pagamento fatture), abbia bonificato in proprio favore, senza pari accredito in favore del fratello, la somma di € 39.000 per "dividendo soci". Si ritiene, peraltro, che, ferma la sommarietà della cognizione della fase e posta la carenza nell'allegazione di elementi oggettivi di valutazione da parte di entrambe le parti, reciprocamente impegnate a muoversi accuse più che a far comprendere le ordinarie modalità di gestione della società e i cambiamenti innescati con l'inizio del dissidio fra fratelli, non emergano allo stato elementi per ravvisare a carico di OMISSIS, neppure in relazione a tale accredito, un inadempimento connotato da gravità sufficiente a giustificare addirittura la revoca dal mandato di amministratore: ciò perché era stato, prima di lui, il fratello e socio OMISSIS ad accreditarsi una rilevante somma (€ 15.000) a titolo di "dividendo soci", in data 4.3.2020; e più recentemente era stato prima di lui il fratello e socio OMISSIS ad accreditarsi, senza causale alcuna, la somma di € 13.500; deve inoltre considerarsi l'attribuzione OMISSIS, avvenuta pur sempre in favore di OMISSIS e dell'attività dallo stesso gestita. In tale situazione non potrebbe ascriversi a colpa "grave" di OMISSIS l'aver compiuto un atto oggettivamente distrattivo, ma sino a quel momento tollerato in una gestione in cui i due fratelli, fors'anche grazie alla mediazione del padre ancora in vita, erano stati in grado di regolare reciprocamente i propri rapporti anche tramite anticipazioni sugli utili di tal natura, dovendogli semmai essere rimproverato di non avere registrato, in modo sufficientemente tempestivo, come la situazione fosse definitivamente mutata e come pertanto il relativo consenso da parte del socio dovesse intendersi revocato.

Tale mutamento divenne evidente solo dopo tale prelievo e in conseguenza dello stesso: il 4.9.2020, infatti, Ubi Banca, all'evidente fine di salvaguardarsi da possibili addebiti di responsabilità, una volta nota la situazione conflittuale fra i soci amministratori, rese noto a entrambi che, mentre sino a quel momento gli stessi, in conformità alle disposizioni statutarie sul punto, avevano operato con firma libera e disgiunta, da quel momento in avanti sarebbero state autorizzate unicamente operazioni in uscita a firma congiunta dei soci amministratori ed effettuate personalmente presso lo sportello.

Per quanto consta, tale stato di fatto perdura tuttora. Pertanto, fermo rimanendo che per le ragioni esposte non risulta provato il *fumus* di intenti distrattivi del (solo) OMISSIS in danno della società, in ogni caso dovrebbe ritenersi escluso il *periculum in mora*: la misura "cautelare" in atto, di fatto imposta dalla banca minacciando il recesso dal rapporto nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, è infatti sufficiente, finché perdurante, a garantire che nessuno dei due amministratori possa, per il futuro, provocare uscite dal conto in modo non condiviso, il che esclude l'imminenza di danni gravi alla società; né OMISSIS, privo del poter di legale rappresentanza, sarebbe in grado di modificare unilateralmente detta situazione.



4.5.

Va ora affrontato l'ultimo profilo, relativo al mancato pagamento di fatture e stipendi, che i due amministratori si addebitano l'un l'altro.

Da una parte, **OMISSIS** ha esposto che **OMISSIS** non ha provveduto al pagamento di fatture scadute, dal mese di maggio 2020 e fino al mese di novembre 2020, per complessivi € 70.938,73 dovuti alla società **OMISSIS** S.r.l., fornitore strategico di mangime per l'alimentazione del bestiame, rischiando l'interruzione delle forniture.

Dall'altra parte, **OMISSIS**, sostanzialmente come unico motivo posto a fondamento della propria speculare domanda, ha allegato che, dopo la morte del padre, è venuta meno la collaborazione da parte di **OMISSIS**, il quale attualmente si disinteressa completamente della società, gestita interamente da Paolo; che la sua mancanza di collaborazione ha causato dei pregiudizi alla società; che in particolare **OMISSIS** si è rifiutato di firmare gli assegni e i bonifici necessari per eseguire i pagamenti in favore dei dipendenti e dei fornitori; che, pertanto, i dipendenti e i fornitori non sono stati pagati, poiché le entrate sono oramai deficitarie; che uno dei dipendenti si è dimesso, a causa dei ritardi nei pagamenti del dovuto da parte della società, e che le società fornitrici non forniscono più il mangime per gli animali, con conseguente denutrizione degli animali e pregiudizio al loro stato di salute.

Sul punto si rileva, sotto il profilo del *fumus*, che:

- nessuna delle due parti ha prodotto scritture contabili da cui sia dato evincere quale sia la effettiva attuale situazione di morosità della società;
- sono in atti, tuttavia, un sollecito della ditta **OMISSIS**, datato 5.11.2020, per il pagamento di fatture scadute fra marzo e ottobre 2020, per un totale di € 33.380,70, nonché un estratto della società **OMISSIS**, datato 10.11.2020, da cui risultano mancati pagamenti di fatture scadute a partire dal 31.7.2020 sino alla data della presentazione del ricorso (e altre in scadenza in data successiva);
- la circostanza dell'arretrato nel pagamento delle fatture ai fornitori e dello stipendio ai dipendenti è, d'altra parte, reciprocamente riconosciuta da entrambe le parti;
- sino al 4.9.2020, poiché entrambi gli amministratori avevano potere di firma disgiunta sul conto corrente, nessuno dei due può imputare all'altro le omissioni nei pagamenti: ciascuno dei due era infatti nelle condizioni di prendere contezza dell'esistenza dei debiti – ove pure li avesse ignorati – e aveva il potere, giuridico e di fatto, di provvedere al pagamento;
- si rileva, ancora, sul punto, come il conto Ubi Banca n. **OMISSIS**, per quanto consta, sia sempre stato in attivo (anche in considerazione della significativa fonte di alimentazione costituita dal bonifico mensile proveniente da **OMISSIS** per una somma mediamente compresa fra i 50 e i 60.000 euro) e, inoltre, come, secondo quanto allegato da **OMISSIS**, vi fosse anche un secondo conto che, stando al fotogramma prodotto, vantava – sia pure a una data imprecisata - un attivo di € 55.601,34: la ragione del mancato saldo delle fatture e della mancato



pagamento della retribuzione dovuta ai dipendenti, dunque, certo non è da rinvenirsi nelle difficoltà economiche della società, che nel 2019 aveva prodotto utili per ben € 263.792,32 e che ha continuato a contare, nel 2020, sulla principale entrata costituita dai corrispettivi delle vendite ad Italtatte in misura sostanzialmente in linea con l'anno precedente (moltiplicando sui dodici mesi i bonifici che risultano effettuati sino a settembre 2020, ossia per il periodo per cui sono in atti gli estratti conto, si ottiene una somma non dissimile da quella indicata nel bilancio 2019);

- l'addebito reciproco di disinteresse e colpevole negligenza rispetto al mancato pagamento delle fatture sino a tutto il mese di agosto 2020 è perciò del tutto privo di fondamento e, semmai, costituisce, da parte di entrambi, colpevole autodenuncia del proprio disinteresse per il buon andamento della società e della correlativa colpevole mancanza nel dare soddisfazione a fornitori e dipendenti prioritariamente rispetto al pagamento dei propri "stipendi", alla divisione di utili e persino all'uscita neppure formalmente giustificata, da parte di entrambi, dalle casse sociali;
- posto, dunque, che in buona parte la situazione di attuale morosità è imputabile paritariamente a entrambi gli amministratori – giacché essa sarebbe stata significativamente inferiore se i pagamenti, come ben avrebbero potuto e dovuto essere, fossero stati regolari quantomeno sino ad agosto 2020 – deve però rilevarsi che dal 4.9.2020 è venuta a crearsi una situazione obiettivamente differente in ragione della posizione assunta da Ubi Banca e della pretesa della stessa di ottenere, per le operazioni in uscita, la firma congiunta di entrambi i soci amministratori;
- a partire da tale data, risulta dallo scambio di comunicazioni intercorse fra legali che l'operatività della società sia giunta sostanzialmente alla paralisi e che tale situazione debba imputarsi essenzialmente alla condotta ostruzionistica, o quantomeno integrante grave e ingiustificato disinteresse, di OMISSIS ;
- in particolare:
 - il 22.10.2020 il legale di OMISSIS scrisse al legale di OMISSIS contestandogli che quest'ultimo non si fosse presentato per sottoscrivere i pagamenti necessari, allegando sollecito OMISSIS del 14.10.2020 per fatture scadute e non pagate per € 39.815.72;
 - il 26.10.2020 il legale di OMISSIS rispose alla missiva contestando – correttamente – come verosimilmente l'arretrato si fosse formato quando anche OMISSIS era nelle condizioni di provvedere in via autonoma al pagamento e come OMISSIS avesse di recente prelevato somme nel proprio esclusivo interesse (€ 39.000 per anticipo dividendi ed € 3000 a titolo di stipendio: sul punto si è ampiamente detto sopra); rinnovando, legittimamente e opportunamente, l'invito a condividere un programma di spese previste per le settimane successive (anche se la firma congiunta era di per sé utile a impedire esborsi a sorpresa); invitando il secondo amministratore a evitare di "deviare su altri



conti correnti" le operazioni, "soprattutto quelle attive", della società; garantendo, infine, che il giorno successivo si sarebbe recato presso l'agenzia Ubi competente, al fine di autorizzare i pagamenti e provvedere alla modifica delle condizioni di operatività dei rapporti (divenuti di fatto) a firma congiunta;

il 3.11.2020, dopo che OMISSIS aveva paventato l'assunzione di iniziative giudiziarie, il legale di OMISSIS scrisse alla controparte invitandola a soprassedere al fine di evitare di giungere ad uno sconto tale da determinare una totale impasse, dando atto di avere invitato il proprio cliente a dare corso agli immediati pagamenti degli stipendi - sino ad allora non ancora avvenuto - e segnalando che OMISSIS vi avrebbe dato corso il giorno successivo; contestualmente, il legale chiese nell'interesse del cliente che quest'ultimo ottenesse un pagamento in acconto utili, essendo socio paritario e non possedendo altri redditi; nella stessa missiva si legge che OMISSIS sarebbe venuto a conoscenza del mancato pagamento degli stipendi "casualmente" da un dipendente e che il rifiuto di procedervi per il mese di ottobre - così riconosciuto - era stato dettato da "mera reazione emotiva";

di fatto, l'ordine per il pagamento degli stipendi risulta essere stato sottoscritto solo il successivo 13.11.2020, quando ormai OMISSIS, in data 6.11.2020, aveva rassegnato le proprie dimissioni - perdita di cui lo stesso OMISSIS ha sottolineato la gravità, trattandosi dell'unico dipendente qualificato per la guida dei mezzi d'opera - e dopo che, in data 9.11.2020, OMISSIS aveva confermato che avrebbe a quel punto intrapreso le vie legali;

per quanto consta sulla base delle allegazioni delle parti, non sono tuttora stati sottoscritti ordini di bonifico per la riduzione della morosità della società verso i fornitori.

Ora, non vi è dubbio che, come si è già sottolineato, la situazione di morosità della società sia addebitabile a entrambi gli amministratori, i quali erano ambedue muniti del potere di prevenirla pagando i creditori ed evitando prelievi unilaterali, così come, allo stato degli atti, pare addebitabile a entrambi il conflitto innescatosi sul piano personale e patrimoniale, che ben avrebbe potuto essere diversamente gestito nell'interesse della società e che invece è stato condotto sino alla presa di posizione della Filiale di Trecate di Banca Ubi a propria tutela. Tuttavia, data la situazione oggettivamente venutasi a determinare a partire dal 4.9.2020, deve darsi atto che OMISSIS risulta avere sollecitato il fratello alla necessaria, e ormai inevitabile, collaborazione per provvedere quantomeno al pagamento degli stipendi e dei debiti della società, da tempo scaduti, collaborazione che OMISSIS ha prestato solo in parte (per lo stipendio dei dipendenti relativo al solo mese di settembre) e con troppo ritardo per evitare il danno alla società prodotto dalle dimissioni rassegnate da uno dei suoi dipendenti qualificati.

Va poi ribadito che non era, né tuttora è nella disponibilità di OMISSIS, allo stato, determinare modifiche alla situazione in atto, anche ove ciò fosse consigliabile: essendo privo della legale rappresentanza, infatti, non potrebbe egli chiudere il conto,



recedendo dal rapporto in essere con Ubi, e aprirne altro con istituto di credito maggiormente ben disposto a correre il rischio di incorrere in contestazioni di responsabilità per avere incautamente gestito l'aperto dissidio esistente fra i soci.

OMISSIS, dunque, allo stato, salvo spontaneo ripensamento della banca, è vincolato a ottenere l'assenso del fratello per ogni disposizione di pagamento. Non altrettanto vale per OMISSIS, che tuttavia non si è attivato per superare l'impasse, né ha fornito la collaborazione necessaria almeno ai pagamenti più urgenti. Tale situazione rischia di essere gravemente pregiudizievole per la società, così che si ritiene sussistente l'ulteriore requisito del *periculum* in mora rispetto all'adozione della misura cautelare richiesta.

4.6.

Va rilevato, su tale ultimo aspetto, che le allegazioni di OMISSIS circa la situazione di concreto e imminente pregiudizio alla salute delle bestie allevate, in ragione di una situazione di carente nutrizione che si sarebbe addirittura già determinata, è rimasta sprovvida di prova. La relazione del veterinario prodotta in atti, pur manifestando una preoccupazione in tal senso, precisa infatti chiaramente come, alla data della relazione medesima (22.10.2020) non solo non vi fosse una situazione di pregiudizio in atto, ma neppure un pregiudizio si profilasse imminente ("*... anche se la situazione in atto non influirà nel breve periodo a tal punto da minare le condizioni di benessere garantito alle bovine presenti ad ora in azienda*"). D'altra parte, nessuna delle parti ha allegato che, ad oggi, i fornitori abbiano già interrotto le forniture.

Non vi è dubbio, tuttavia, che il rischio di interruzione, a fronte del perdurare della situazione di morosità, vi sia; quanto al rischio di perdere la forza lavoro, esso risulta in parte essersi già concretizzato; né potrebbe dubitarsi che le difficoltà nell'operatività della società siano suscettibili di condurre al deterioramento delle potenzialità commerciali dell'azienda, ciò tanto più considerato l'oggetto "vivente" della stessa, essendo legate al benessere degli animali quantità e qualità del latte (peraltro destinato, come pare di capire, alla sola OMISSIS, così che un eventuale ripensamento di quest'ultima nella prosecuzione dei contratti avrebbe verosimilmente effetto dirompente sulla stessa sopravvivenza dell'azienda).

Tutto ciò considerato, si ritiene, in conclusione, che il ricorso di OMISSIS debba essere rigettato, mentre sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare di OMISSIS.

La concentrazione dei poteri gestori in capo al solo OMISSIS, tuttavia, sarebbe misura sovrabbondante rispetto alle esigenze cautelari esistenti, relative essenzialmente alla necessità che vengano effettuati i pagamenti necessari a garantire la continuità dell'operatività aziendale (nessuna contestazione è stata mossa, dall'uno o dall'altro dei soci, rispetto alla scelta dei fornitori o dei dipendenti, all'entità e alla necessità delle forniture, all'organizzazione della forza lavoro, così come sino ad ora determinate).

Posto che la sostituzione dell'amministratore in carica con amministratore di nomina giudiziale sarebbe misura del tutto eccentrica rispetto alla previsione di cui all'art.



2259 c.c. e ritenuto che il disposto dell'art. 700 c.p.c. consenta l'adozione delle misure più idonee, sebbene atipiche, alla soddisfazione delle esigenze cautelari ravvisate, si ritiene accoglibile la domanda proposta in ultimo subordinate da OMISSIS , da intendersi come volta a consentire allo stesso, disgiuntamente rispetto al co-amministratore – come peraltro da Statuto e da atto costituito – i pagamenti relativi a debiti societari scaduti, con conseguente necessità di adeguamento dell'operatività dei conti correnti.

La regolamentazione delle spese, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

- visti gli artt. 2259, co. 3 c.c. e 700 c.p.c., in parziale accoglimento del ricorso cautelare proposto da OMISSIS , autorizza quest'ultimo a provvedere, disgiuntamente da OMISSIS e operando su tutti i conti societari, ai pagamenti dei debiti scaduti della società aventi ad oggetto gli stipendi dei dipendenti e le forniture di beni e servizi relativi all'oggetto sociale;
- rigetta la domanda cautelare proposta da OMISSIS ;
- condanna OMISSIS a rifondere a OMISSIS le spese del presente giudizio, liquidate in € 1500,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU.

Novara, 23 marzo 2021

Il Giudice

dott. Annalisa Boido

